

NELLA TRASMISSIONE E RICEZIONE DEI FILE- 29 AGOSTO 2018 ORE 10:31

Fattura elettronica: quale ruolo per l'intermediario?

Antonella Della Rovere e Augusto De Biasio - Crowe Valente / Valente Associati GEB Partners

Gli intermediari, anche non abilitati alla presentazione delle dichiarazioni annuali, possono trasmettere e/o ricevere, attraverso i propri canali telematici, le fatture elettroniche per conto degli operatori economici; solo se appositamente delegati, possono consultare ed acquisire le ricevute di consegna, di impossibilità di recapito ovvero di scarto delle fatture elettroniche, inviate dal Sistema di Interscambio. La consultazione e acquisizione, per conto degli operatori economici, degli originali ovvero dei duplicati delle fatture elettroniche presenti nel portale "Fatture e Corrispettivi" è consentita invece solo agli intermediari abilitati alla presentazione delle dichiarazioni annuali, appositamente delegati.

Con la circolare n. 17 del 6 luglio 2018 Assonime ha fornito importanti chiarimenti sull'obbligo di **fatturazione elettronica** per le cessioni dei carburanti ripercorrendo la disciplina normativa e regolamentare che ha interessato la materia a partire dalla legge di Bilancio 2018.

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo generalizzato per i soggetti IVA di emettere e ricevere fatture elettroniche per le cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate nei confronti sia di altri soggetti passivi d'imposta (operazioni B2B) sia di consumatori finali (operazioni B2C) a decorrere dal 1° gennaio 2019.

L'adempimento è stato anticipato al 1° luglio 2018 con riferimento alle **cessioni di benzina o di gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

A seguito dei dubbi interpretativi sollevati dalla normativa in esame e al fine di consentire agli operatori interessati di adeguare i propri sistemi informatici alla nuova normativa, il decreto Dignità ha disposto la **proroga del termine** di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione al 1° gennaio 2019.

La circolare n. 17 del 2018, oltre ad esaminare:

- i principi generali sulla fatturazione elettronica nei confronti dei soggetti IVA, le modalità di formazione, trasmissione e ricezione della e-fattura;
- l'ambito oggettivo di applicazione e il contenuto della fattura elettronica per il settore dei carburanti;
- l'obbligo previsto sempre dalla legge di Bilancio 2018 per i soggetti passivi d'imposta di effettuare il pagamento dei carburanti con **mezzi tracciabili** e non in contanti al fine di consentire la detraibilità dell'IVA relativa all'acquisto di carburanti e la deducibilità del relativo costo ai fini delle imposte sul reddito,

si sofferma sul ruolo svolto dalla **figura dell'intermediario** e sulle **modalità di conservazione** della fattura elettronica.

L'attività dell'intermediario nella trasmissione/ricezione della e-fattura

In forza di quanto previsto dall'art. 21 del decreto IVA - secondo cui per ogni operazione imponibile "il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette

fattura [...] o assicura che la stessa sia emessa [...] da un terzo” - la **trasmissione della fattura elettronica** al Sistema di Interscambio può avvenire **anche attraverso un intermediario**.

Al riguardo, la circolare richiama il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 nel quale si precisa che, al pari di quanto previsto per la trasmissione, la fattura elettronica può essere recapitata dal Sdl per conto del cessionario/committente, ad un soggetto intermediario.

In entrambi i casi, l’intermediario può inviare/ricevere la fattura previo accreditamento o registrazione al Sdl.

Si tratta di attività che possono essere svolte **anche** dagli intermediari che **non sono abilitati alla presentazione delle dichiarazioni annuali** ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 322/1998 (punto 5.1 del provvedimento del 30 aprile).

Il provvedimento evidenzia inoltre che agli intermediari è consentito:

- consultare e acquisire le fatture elettroniche o i loro duplicati informatici messi a disposizione degli operatori sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
- l’utilizzo del servizio di registrazione, mediante il quale indicare al Sdl il canale e “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13 giugno 2018, n. 117689 si sottolinea come la **delega** per i servizi di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” e di “Registrazione dell’indirizzo telematico” può essere conferita **esclusivamente ai soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni** individuati all’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998 mediante comunicazione effettuata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate o presentando l’apposito modulo presso un qualsiasi ufficio territoriale della stessa.

Leggi anche

- [Fatturazione elettronica: come conferire le deleghe ai professionisti](#)
- [Fatturazione elettronica: pronte le regole per conferire le deleghe agli intermediari](#)

Con le medesime modalità previste per il conferimento, la delega può essere revocata in qualsiasi momento.

In mancanza dell’indicazione da parte del delegante della durata di ciascuna delega, essa rimane valida per un periodo di 4 anni.

Il provvedimento del 13 giugno 2018 precisa che il servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” consente di ricercare, consultare e acquisire le fatture elettroniche che il delegante ha emesso e ricevuto attraverso il Sdl e di consultare:

- i dati relativi alle cd. operazioni transfrontaliere (cessione di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute dal soggetto delegante verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato);
- le comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrale dell’IVA del soggetto delegante;
- i dati IVA delle fatture che sono emesse e ricevute dal soggetto delegante;
- gli elementi di riscontro fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione trimestrale dell’IVA e i dati delle fatture emesse e ricevute dal soggetto delegante;
- le opzioni previste dal D.Lgs. n. 127/2015, per conto del soggetto delegante;
- per conto del soggetto delegante, le notifiche e le ricevute della procedura di

trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche e dei dati relativi alle fatture transfrontaliere, delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA, delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA.

Al pari del servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici", il servizio di "Registrazione dell'indirizzo telematico" consente di indicare al Sdl "l'**indirizzo telematico**" preferito per la ricezione dei file da parte del delegante e di utilizzare il servizio di generazione del codice a barre bidimensionale per l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del delegante e del relativo indirizzo telematico.

E-fattura: modalità e termini di conservazione

Per quanto riguarda la conservazione della fattura elettronica, Assonime ricorda che - ai sensi dell'art. 39 del decreto IVA - le fatture elettroniche devono essere **conservate elettronicamente** sia dal soggetto emittente che da parte di chi le ha ricevute.

I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti, stabiliti o identificati in Italia, sono tenuti a conservare ai sensi dell'art. 3, D.M 17 giugno 2014 le fatture elettroniche:

- in conformità alle norme del Codice civile, alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (CAD - D.Lgs. n. 82/2005) e alle norme tributarie relative alla corretta tenuta della contabilità;

- al fine di rendere possibile la ricerca e l'estrazione delle informazioni (cognome, nome, denominazione, codice fiscale, partita IVA) dagli archivi informatici qualora tali informazioni siano obbligatoriamente previste.

Il processo di conservazione dei documenti informatici si conclude una volta che venga apposta una **data** che sia **opponibile ai terzi**.

L'art. 3, comma 3, D.M. 17 giugno 2014 (il quale rinvia all'art. 7, comma 4-ter, D.L. n. 357/1994) prevede che la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita **entro il terzo mese successivo** al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi.

I contribuenti sono tenuti a comunicare l'opzione per la conservazione elettronica dei documenti rilevanti ai fini fiscali nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento.

Come evidenziato nel provvedimento del 30 aprile 2018 (le cui regole tecniche si applicano anche alle procedure di formazione, trasmissione, ricezione e conservazione delle fatture elettroniche relative alle cessioni di carburanti) i cedenti/prestatori e i cessionari/committenti possono conservare elettronicamente le fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il Sdl, avvalendosi del **servizio gratuito** messo a disposizione dall'**Agenzia delle Entrate**, sulla base di quanto disposto dal D.P.C.M. 3 dicembre 2013.

L'utilizzo del servizio è possibile previa adesione da parte degli operatori economici all'accordo di servizio, pubblicato nell'area riservata del sito web dell'Agenzia dell'Entrate

L'adesione al servizio di conservazione e il suo utilizzo può avvenire mediante **intermediari**, anche diversi da quelli individuati dall'art. 3, D.P.R. n. 322/1998, i quali siano stati specificamente **delegati** dal cedente/prestatore o cessionario/committente.

Con la circolare del 2 luglio 2018, n. 13/E, l'Agenzia delle Entrate ha reso ulteriori chiarimenti in risposta alle principali questioni sollevate dalle Associazioni di categoria e dai singoli contribuenti anche con riguardo ai **criteri di conservazione** delle fatture elettroniche.

In particolare, si è chiesto se le fatture transitate tramite il Sdl possano essere conservate in **formati diversi da quello XML** (che rappresenta l'unico formato utilizzabile per emettere fattura elettronica tramite il Sdl).

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che il comma 2 dell'art. 23-*bis* CAD stabilisce che

“le copie e gli estratti informatici del documento informatico”, se prodotti in conformità alla normativa vigente, “hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico”.

Sulla base di ciò l’Agenzia delle Entrate conclude che gli operatori possono procedere alla conservazione di copie delle fatture elettroniche in uno dei formati contemplati dal D.P.C.M. 3 dicembre 2013 (PDF, JPG o TXT) e considerati idonei a fini della conservazione.

Assonime precisa che, essendo tali documenti informatici **copie degli originali** trasmessi in formato XML al Sdl, è necessario che essi siano **conformi** a quelli originali in tutte le loro componenti.

Nella circolare n. 13/E del 2018, si evidenzia che chi emette/riceve fatture elettroniche ha facoltà di conservare le stesse, sia nel territorio nazionale, che all’estero, purché si tratti di in Paesi con i quali esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza.

La circolare chiarisce inoltre che la conservazione delle fatture tramite il servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate riguarda tutte le fatture elettroniche e, dunque, anche quelle emesse nei confronti della PA e transitate tramite Sdl.